



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 18 giugno 2009
(OR. en)**

**2008/0079 (COD)
LEX 1051**

**PE-CONS 3614/6/09
REV 6**

**STATIS 30
AGRI 89
CODEC 320**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALLE STATISTICHE SUI PRODOTTI VEGETALI E CHE ABROGA
I REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO (CEE) N. 837/90 E (CEE) N. 959/93**

**REGOLAMENTO (CE) N. .../2009
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 18 giugno 2009

**relativo alle statistiche sui prodotti vegetali
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹,

¹ Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 giugno 2009.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali¹, e il regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali², sono stati più volte emendati. Vista l'attuale necessità di ulteriori emendamenti e semplificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, e in conformità del nuovo approccio finalizzato a semplificare la legislazione comunitaria e a migliorare la regolamentazione³, sostituire tali atti con un atto unico.
- (2) Le statistiche sui prodotti vegetali rivestono un'importanza fondamentale ai fini della gestione dei mercati comunitari. Si ritiene inoltre indispensabile che, accanto alle statistiche sui cereali e sugli altri seminativi attualmente disciplinate dalla legislazione comunitaria, siano incluse statistiche anche sugli ortaggi e sulle coltivazioni permanenti.
- (3) Al fine di garantire un'appropriata gestione della politica agricola comune, è necessario che alla Commissione siano regolarmente trasmessi i dati sulle superfici, sulle rese e sulla produzione di prodotti vegetali.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola⁴, prevede un programma di indagini comunitarie per la compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole fino al 2016.

¹ GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1.

² GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1.

³ Progetto interistituzionale - "Legiferare meglio" (GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1).

⁴ GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14.

- (5) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)¹, tutte le statistiche degli Stati membri trasmesse alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, al fine di elaborare statistiche regionali comparabili, è opportuno definire le unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS.
- (6) Per limitare l'onere che incombe agli Stati membri, le prescrizioni in materia di dati regionali non dovrebbero andare oltre quelle previste dalla precedente normativa, salvo nel caso in cui nel frattempo siano emersi nuovi livelli regionali. Di conseguenza, è opportuno permettere che i dati statistici regionali relativi alla Germania e al Regno Unito siano forniti unicamente per le unità territoriali NUTS 1.
- (7) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare grazie al contributo del comitato permanente di statistica agraria istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio del 31 luglio 1972².
- (8) Onde assicurare una transizione armoniosa dal regime applicabile a norma dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93, il presente regolamento dovrebbe concedere una deroga per un periodo non superiore a due anni agli Stati membri in cui la sua applicazione ai rispettivi sistemi statistici nazionali richiederebbe adeguamenti significativi e potrebbe causare notevoli problemi pratici.

¹ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

² GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

- (9) Le misure per la produzione di statistiche di cui al presente regolamento sono necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulle superfici coltivate, sulle rese e sulla produzione di cereali e di altri prodotti diversi dai cereali negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ¹, costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza e costituisce il quadro di riferimento per la trasmissione e la protezione dei dati statistici riservati di cui al presente regolamento, affinché le statistiche comunitarie non siano oggetto di divulgazione illecita o usi a fini non statistici al momento della loro produzione e diffusione.

¹ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

- (11) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (12) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare le tabelle di trasmissione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (13) Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici², prevede l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni statistiche pertinenti definite nel contesto del programma statistico comunitario. Riconoscendo la necessità della produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla produzione e agricoltura biologica, è previsto che la Commissione adotterà misure appropriate, ivi inclusa la presentazione di una proposta legislativa, per affrontare adeguatamente tale questione.
- (14) Il presente regolamento non pregiudica la compilazione volontaria da parte degli Stati membri delle statistiche sulle stime iniziali relative ai prodotti vegetali (Early Estimates for Crop Products - EECPP).

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

² GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(15) Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune in vista della produzione sistematica di statistiche comunitarie sull'utilizzazione dei terreni agricoli e sulle produzioni vegetali.

Articolo 2

Definizioni e chiarimenti

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "annata agraria": l'anno civile in cui ha inizio la raccolta;
 - b) "superficie agricola utilizzata": la superficie complessiva occupata da seminativi, prati e pascoli permanenti, coltivazioni permanenti e orti familiari utilizzata dalle aziende, indipendentemente dal sistema di conduzione o dal suo utilizzo come terra comune;
 - c) "superficie coltivata": la superficie corrispondente alla superficie complessiva seminata ad esclusione, dopo la raccolta, delle aree sterili (ad esempio per catastrofi naturali);

- d) "superficie destinata ad una coltivazione": la superficie corrispondente alla superficie complessiva seminata per produrre una specifica coltura nel corso di un determinato anno;
- e) "superficie in cui è stata effettuata la raccolta": la parte della superficie destinata ad una coltivazione in cui si è proceduto alla raccolta. Essa può pertanto essere uguale o inferiore alla superficie destinata ad una coltivazione;
- f) "superficie in produzione": con riguardo alle coltivazioni permanenti, la superficie in cui potenzialmente si può procedere al raccolto nell'annata agraria di riferimento. Sono escluse tutte le superfici non produttive, come quelle occupate da nuovi impianti che non hanno ancora iniziato la fase produttiva;
- g) "produzione raccolta": la produzione comprensiva delle perdite all'interno dell'azienda e dei prodotti deteriorati, dei quantitativi consumati direttamente nell'azienda agricola e dei quantitativi commercializzati, espressi in unità di peso di prodotto base;
- h) "resa": la produzione raccolta rispetto alla superficie coltivata;
- i) "coltivazioni in serre o sotto ripari (accessibili)": le coltivazioni praticate in serre o sotto ripari fissi o mobili (di vetro o di plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso. Sono esclusi i fogli flessibili di materia plastica situati a piatto sul terreno, le coltivazioni in tunnel di plastica non accessibili all'uomo, sotto campane o cassoni portatili. Le superfici delle coltivazioni praticate temporaneamente in serra e temporaneamente all'aperto vengono rilevate esclusivamente tra le superfici sotto serra, a meno che il periodo di coltivazione in serra non sia di durata estremamente limitata;
- j) "superficie principale" di un determinato appezzamento: la superficie utilizzata una sola volta nel corso di una determinata annata agraria che è inequivocabilmente definita da tale utilizzo.

2. La "coltivazione successiva" fa riferimento alla coltivazione di una pianta su un appezzamento di terreno coltivabile utilizzato più di una volta nel corso di una determinata annata agraria ma sul quale si pratica ogni volta una sola coltivazione. Tale superficie è considerata come superficie coltivata per ciascuna coltura. I concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in tale contesto.

La "coltivazione consociata" fa riferimento alla consociazione di coltivazioni che sono coltivate contemporaneamente su un appezzamento di terreno agricolo. La superficie coltivata è in questo caso distribuita tra le coltivazioni in proporzione al terreno sul quale esse sono coltivate. I concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in tale contesto.

"Coltivazioni a duplice destinazione", ovvero coltivazioni aventi più di una destinazione, sono per convenzione considerate coltivazioni per il loro scopo primario e coltivazioni secondarie per i loro scopi accessori.

Articolo 3

Copertura

1. Ogni Stato membro compila statistiche sui prodotti agricoli elencati nell'allegato e prodotti sulla superficie agricola utilizzata all'interno del proprio territorio.
2. Le statistiche sono rappresentative almeno del 95% delle seguenti superfici:
 - a) superficie coltivata complessiva investita a seminativi (tabella 1);

- b) superficie complessiva in cui è stata effettuata la raccolta investita a ortaggi, meloni e fragole (tabella 2);
 - c) superficie in produzione complessiva investita a coltivazioni permanenti (tabella 3);
 - d) superficie agricola utilizzata (tabella 4).
3. Le variabili che presentano una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro possono essere escluse dalle statistiche, a condizione che lo Stato membro interessato specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione e la soglia di diffusione trascurabile applicabile a ciascuna di tali coltivazioni entro la fine dell'anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.

Articolo 4

Cadenza e periodo di riferimento

Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati di cui all'allegato. Il periodo di riferimento è l'annata agraria. Il primo anno di riferimento è il 2010.

Articolo 5

Prescrizioni in materia di precisione

1. Gli Stati membri che effettuano indagini a campione a fini statistici adottano tutte le misure necessarie a garantire che i dati della tabella 1 soddisfino le seguenti prescrizioni in materia di precisione: il coefficiente di variazione dei dati da fornire entro il 30 settembre dell'anno $n+1$ non deve oltrepassare, a livello nazionale, il 3% della superficie coltivata per ciascuno dei seguenti gruppi di coltivazioni principali: cereali per la produzione di granella (comprese le sementi), legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e compresi i miscugli di cereali e di legumi), piante da radice, piante industriali e piante raccolte allo stato verde.
2. Lo Stato membro che decida di utilizzare fonti di informazioni statistiche diverse dalle indagini statistiche garantisce che la qualità delle informazioni ottenute da tali fonti sia almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche.
3. Lo Stato membro che decida di utilizzare una fonte amministrativa ne informa in anticipo la Commissione e fornisce precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.

Articolo 6

Trasmissione alla Commissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati elencati nell'allegato entro i termini specificati per ciascuna tabella.
2. Le tabelle di trasmissione di cui all'allegato possono essere adeguate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 7

Statistiche regionali

1. I dati relativi alle coltivazioni contrassegnate con la lettera "R" nell'allegato sono forniti per le unità territoriali NUTS 1 e NUTS 2 quali definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente essi possono essere forniti per le unità territoriali NUTS 1 per la Germania e il Regno Unito.
2. Le variabili che presentano una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro possono essere escluse dalle statistiche regionali, a condizione che lo Stato membro specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione e la soglia di diffusione trascurabile applicabile a ciascuna di tali coltivazioni entro la fine dell'anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.

Articolo 8
Qualità statistica e relazione

1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti parametri di qualità:
 - a) "pertinenza": il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
 - b) "accuratezza": la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
 - c) "tempestività": il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto;
 - d) "puntualità": l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data entro cui i dati avrebbero dovuto essere forniti);
 - e) "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
 - f) "comparabilità": la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, e gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
 - g) "coerenza": la possibilità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2. Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 1° ottobre 2011, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi.
3. Avvalendosi dei parametri di qualità di cui al paragrafo 1, la relazione sulla qualità descrive:
 - a) l'organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia utilizzata;
 - b) il livello di precisione raggiunto per le indagini a campione di cui al presente regolamento; e
 - c) la qualità delle fonti diverse dalle indagini che sono state usate.
4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica metodologica o di altra natura suscettibile di influenzare in maniera considerevole le statistiche. Ciò deve avvenire non oltre tre mesi dall'entrata in vigore di tale modifica.
5. È tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

Articolo 9
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dall'articolo 1 della decisione 72/279/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 10
Deroga

1. Nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale di un determinato Stato membro richieda adeguamenti significativi e possa causare notevoli problemi pratici, la Commissione può accordare, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, una deroga alla sua applicazione sino al 31 dicembre 2010 o sino al 31 dicembre 2011.
2. A tale scopo uno Stato membro trasmette alla Commissione una richiesta debitamente motivata non oltre il 31 luglio 2009.

Articolo 11
Abrogazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, i regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2010.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 12, secondo comma, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga conformemente all'articolo 10 continua ad applicare le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 per la durata della deroga.

Articolo 12
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010. Tuttavia, l'articolo 10 si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Tabella 1 – Seminativi

Parte A

	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)							Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)				Resa (in centinaia di kg/ha)
	31 genn anno n	30 giu anno n	31 ago anno n	30 sett anno n	31 genn anno n +1	30 sett anno n +1	30 sett anno n	31 ott anno n	31 genn anno n +1	30 sett anno n +1	31 ago anno n	
Termini di trasmissione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	SM sopra la soglia	
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)*	-	-	-	-	X	R	-	-	X	R	-	
Cereali (escluso il riso)*	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X	-	
Frumento tenero e spelta*	-	X	X	X	X	R	X	X	X	R	X	
di cui: Frumento invernale*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Parte B

	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)							Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)				Resa (in centinaia di kg/ha)
	31 genn anno n	30 giu anno n	31 ago anno n	30 sett anno n	31 mar anno n +1	30 sett anno n +1	30 sett anno n	30 sett anno n	31 ott anno n	31 mar anno n +1	30 sett anno n +1	31 ago anno n
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	SM sopra la soglia
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)*	-	-	-	-	X	R	-	-	-	X	X	-
Piselli da foraggio*	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fave e favette*	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-

Lupini dolci*	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
Altri legumi secchi n.c.a.	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Piante da radice	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
Patate (incluse le patate primaticce e le patate da semina)	-	X	X	X	X	X	-	X	X	-
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	-	X	X	X	X	R	-	X	R	-
Altre piante da radice n.c.a.	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Piante industriali	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
Colza e ravizzone*	-	X	X	X	X	R	X	X	R	X
di cui: colza autunnale	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Semi di girasole*	-	X	X	X	X	R	X	X	R	X
Semi di lino (lino da olio)*	-	-	-	-	X	R	-	X	X	-
Soia*	-	X	X	X	X	R	X	X	R	X
Semi di cotone*	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Altre piante da semi oleosi*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lino da fibra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canapa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luppolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piante aromatiche, medicinali e da condimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Culture energetiche n.c.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piante raccolte allo stato verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piante annuali raccolte allo stato verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui: Mais verde	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cereali raccolti allo stato verde	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
Leguminose	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Prati e pascoli temporanei	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-

- (n.c.a. = non classificati altrove)

* I dati relativi alla produzione di questi prodotti sono forniti in grado medio di umidità che ogni Stato membro comunica alla Commissione in gennaio/marzo dell'anno n + 1 (colonna 9).
- NB:

Le stime per le colonne 1, 2, 3 e 11 sono obbligatorie per gli Stati membri con una produzione nazionale annua media negli ultimi tre anni superiore a:

3 000 000 tonnellate per il frumento tenero,
 1 000 000 tonnellate per il frumento duro,
 900 000 tonnellate per l'orzo,
 100 000 tonnellate per la segale e il frumento segalato,
 1 500 000 tonnellate per il granturco,
 200 000 tonnellate per il tritiale,
 150 000 tonnellate per l'avena,
 150 000 tonnellate per il sorgo,
 150 000 tonnellate per il riso,
 70 000 tonnellate per i piselli da foraggio,
 50 000 tonnellate per le favette,
 300 000 tonnellate per la colza,
 200 000 tonnellate per il girasole,
 60 000 tonnellate per la soia,
 700 000 tonnellate per le patate,
 2 500 000 tonnellate per le barbabietole da zucchero,
 e 4 500 000 tonnellate per il mais verde.

Tabella 2
Ortaggi, meloni e fragole

	Superficie in cui è stata effettuata la raccolta (in migliaia di ettari)	Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)
Termini di trasmissione	31 mar anno n +1	31 mar anno n +1
	1	2
Ortaggi, meloni e fragole	X	
Brassicacee		
Cavolfiori e broccoli	X	X
Cavolo cappuccio	X	X
Ortaggi a foglia o stelo		
Sedano	X	X
Porri	X	X
Lattuga	X	X
di cui: in serre o sotto ripari accessibili all'uomo ¹	X	
Indivia	X	X

Spinaci	X	X
Asparagi	X	X
Cicoria	X	X
Carciofi	X	X
Ortaggi coltivati per il frutto		
Pomodori	X	X
di cui: Pomodori per il consumo fresco	X	
di cui: in serre o sotto ripari accessibili all'uomo ¹	X	X
Cetrioli	X	X
di cui: in serre o sotto ripari accessibili all'uomo ¹	X	
Cetriolini	X	X
Meloni	X	X
Cocomeri	X	X
Melanzane	X	X
Zucchine	X	X
Peperoni e peperoncini	X	X
di cui: in serre o sotto ripari accessibili all'uomo ¹	X	

Radici, tuberi e bulbi		
Carote	X	X
Aglione	X	X
Cipolle	X	X
Scalogni	X	X
Sedano rapa	X	X
Ravanelli	X	X
Legumi	X	
Piselli	X	X
Fagioli	X	X
Fragole	X	X
di cui: in serre o sotto ripari accessibili all'uomo ¹	X	
Funghi coltivati	X	X

¹ Stime obbligatorie per gli Stati Membri con una superficie in cui è stata effettuata la raccolta pari o superiore a 500 ettari.

Tabella 3
Coltivazioni permanenti

	Superficie in produzione (in migliaia di ettari)	Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)	
Termini di trasmissione	31 mar anno n +1	31 mar anno n +1	30 sett anno n +1
	1	2	3
Coltivazioni permanenti	X		
Frutta proveniente da zone temperate			
Mele	X	X	
di cui: Mele per il consumo fresco		X	
Pere	X	X	
Pesche	X	X	
Nettarine	X	X	
Albicocche	X	X	
Ciliegie	X	X	
di cui: Amarene	X	X	

Prugne	X	X	
Bacche			
Ribes	X	X	
Lamponi	X	X	
Frutta a guscio ¹			
Noci	X	X	
Nocciole	X	X	
Mandorle	X	X	
Castagne	X	X	
Frutta proveniente da zone subtropicali			
Fichi	X	X	
Kiwi	X	X	
Avocado	X	X	
Banane	X	X	
Agrumi ¹	X		
Pomeli e pompelmi	X		X
Limoni e limette acide	X		X

Arance	X		X
Piccoli agrumi	X		X
Satsuma	X		X
Clementine	X		X
Viti ¹	X	X	
Viti per la produzione di uva da vino	X	X	
di cui: Vini a denominazione di origine protetta	X	X	
Vini a indicazione geografica protetta	X	X	
Altri vini	X	X	
Viti per la produzione di uve da tavola	X	X	
Viti per la produzione di uva passa	X	X	
Olivi ¹			
Olivi per la produzione di olive da tavola	X	X	
Olivi per la produzione di olio d'oliva	X	X	

¹ Obbligatorio per gli Stati Membri con una superficie in produzione nazionale pari o superiore a 500 ettari.

Tabella 4
Utilizzazione agricola dei terreni

	Superficie principale (in migliaia di ettari)
Termine di trasmissione	30 sett anno n +1
Superficie agricola utilizzata	R
Seminativi	R
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)	X
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e compresi i miscugli di cereali e di legumi)	X
Patate (incluse le patate primaticce e le patate da semina)	X
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	X
Piante industriali	X

Ortaggi freschi, meloni e fragole	X
Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)	X
Piante raccolte allo stato verde	X
Altri seminativi	X
Terreni a riposo	R
Pascoli permanenti	R
Coltivazioni permanenti	X
di cui: Frutteti e piantagioni di bacche	R
Oliveti	R
Vigneti	R
Vivai	X
